



# CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia Albo

## ORDINANZA SINDACALE

### N. 53 DEL 25/08/2017

**OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE NON AUTORIZZATE. DISPOSIZIONI PER IMPEDIRE IL DEGRADO URBANO.**

#### IL SINDACO

**Visto** l'art. 3 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 267/2000 e s.m.i. riguardante l'autonomia dei Comuni e che recita: *"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;

**Atteso** che in alcune zone cittadine si sono verificati ripetuti episodi di comportamento antisociale da parte di soggetti, in prevalenza avventori degli esercizi pubblici e clienti degli esercizi di vicinato che hanno causato gravi disagi per i residenti e in generale per la civile convivenza soprattutto nelle ore serali e notturne, anche con occupazione impropria dei marciapiedi e spazi pubblici;

**Considerato** che le zone maggiormente interessate dai fenomeni in cui i ripetuti episodi di comportamento antisociale rendono difficoltosa la fruibilità di marciapiedi e spazi pubblici alle altre persone sono: Piazza S. Graziano, Sagrati delle Chiese, Piazza del Popolo, Via Marconi, Corso Repubblica compresi giardini pubblici, Via Gramsci, Via Matteotti, Via Paleocapa, C.so Liberazione, Via Torino, Corso Europa compresa punta Vevera, Via Al Porto, P.le Aldo Moro, P.le Ferrari e Villa Leuthold (Via Milano);

**Rilevato** che tali criticità risultano segnalate sia dalla Polizia Locale che da numerosi cittadini residenti nelle zone interessate;

**Considerato** che:

1. è compito dell'Autorità amministrativa locale rimuovere le cause che impediscono ai cittadini di poter godere di un elevato livello di qualità della vita, anche al fine di garantire la migliore e più adeguata gestione delle attività relative all'ordine e alla sicurezza pubblica;
2. che gli episodi degenerativi sono conseguenza immediata e diretta del consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche, derivante dalla vendita e somministrazione delle stesse fino a tarda ora;
3. l'uso improprio dei contenitori, soprattutto di vetro, delle bevande alcoliche che frequentemente vengono abbandonati, su suolo pubblico o gettati nel lago, determina il conseguente danneggiamento e degrado di vie, piazze e aree verdi e del lago stesso, nonché pericoli per l'incolumità delle persone;

4. pervengono in continuazione ai competenti uffici comunali, nonché alle Forze dell'Ordine cittadine, esposti e segnalazioni da parte di residenti che lamentano diffusi e ripetuti fenomeni di schiamazzi, risse, violenze poste in essere da gruppi di persone ubriache o comunque alterate, che, oltre a mettere a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti, arrecano molestia e disturbo alla quiete pubblica, rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle forze dell'ordine;

**Ritenuto** necessario emanare un provvedimento contingibile e urgente idoneo a fronteggiare la situazione di degrado a tutela della sicurezza urbana;

**Richiamati:**

- l' art. 1, comma 2, della Legge 30.03.2001 n. 125 il quale stabilisce che" .... *Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.*";
- l'art. 54 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – T.U.EE.LL s.m.i. in particolare gli artt. 4 e 4 bis;
- l'articolo 7 bis del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- il Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- il vigente statuto comunale;

**ORDINA**

per le motivazioni illustrate in premessa, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza, fino al perdurare degli eventi che hanno dato luogo alla sua emissione e, comunque, non oltre il 01.01.2018, nelle zone sotto indicate e meglio specificate: Piazza S. Graziano, Sagrati delle Chiese, Piazza del Popolo, Via Marconi, Corso Repubblica compresi giardini pubblici, Via Gramsci, Via Matteotti, Via Paleocapa, C.so Liberazione, Via Torino, Corso Europa compresa punta Vevera, Via Al Porto, P.le Aldo Moro, P.le Ferrari e Villa Leuthold (Via Milano):

**1. il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche non autorizzate e comunque al di fuori delle aree di somministrazione e delle loro pertinenze;**

**2. l'obbligo, agli esercizi di somministrazione e di commercio e agli esercizi di commercio al dettaglio di generi alimentari ubicati nelle zone sopra indicate, di esporre al pubblico apposito avviso informativo visibile per i clienti, anche in prossimità delle casse dove avviene il pagamento della consumazione o dell'acquisto; in detto avviso dovrà essere specificato il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree destinate alla somministrazione;**

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n. 689.

Entro il 01.01.2018 saranno valutati gli effetti e l'efficacia della presente ordinanza anche in relazione a possibili adeguamenti del Regolamento di Polizia Urbana.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza e l'esecuzione.

E' altresì trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4 e 9, del D. L.vo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Novara;

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.).

Arona, li 25/08/2017

**IL SINDACO**  
Alberto Luigi Gusmeroli  
*firmato digitalmente*

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Floriana Quatraro  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Floriana Quatraro